



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 86 del 01-09-2021

Oggetto: RIDUZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLE RESTRIZIONI DISPOSTE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **uno** del mese di **Settembre** alle ore **17:02**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale mediante audio-video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MATTIOTTI FLAVIANO	Sindaco	X	
PODAVINI RICCARDO	Vice Sindaco	X	
SOMENSINI GIULIANO	Assessore	X	
AVIGO NOEMI	Assessore		X
COMINCIOLI LIVIANA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		4	1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione n. 93 del 23-08-2021, riportata in calce alla presente;
- 2) Di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA

Proposta n. 93 del 23-08-2021

Oggetto: RIDUZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DELLA TASSA SUI RIFIUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI DELLE RESTRIZIONI DISPOSTE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 istituiva la Tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- pertanto, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, *“ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650 dell'art. 1 legge 147/2013);
- il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999;
- il DPR n. 158/1999 prevede che la tariffa, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, si componga di una parte fissa, destinata a coprire i costi di organizzazione del servizio di igiene urbana, e di una parte variabile, destinata a far fronte ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 3.07.2020 veniva approvato il *“Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri)”* che, agli articoli 20 e seguenti, dispone l'applicazione del metodo normalizzato e dei coefficienti di cui al DPR n. 158/1999 ai fini della determinazione della tariffa;

PREMESSO altresì che:

- l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 ha riconosciuto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il potere di regolamentazione in materia di rifiuti, anche per quanto concerne la determinazione delle tariffe applicate agli utenti, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- a decorrere dall'esercizio per l'anno 2020, l'ARERA ha approvato varie disposizioni volte a regolamentare il settore dei rifiuti;
- in particolare, con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 3.05.2020, disponeva, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività, pur facendo

salve “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del <Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche>”;

- allo stato, non risulta che ARERA abbia emanato analoghe disposizioni per l’anno 2021;
- permangono comunque le prerogative degli Enti locali nella determinazione delle riduzioni ed esenzioni tariffarie, purché non finanziate con il gettito della TARI (art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1.02.2020, con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Sars-CoV-2);

VISTE altresì le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020, del 7.10.2020, del 13.01.2021 e del 21.04.2021 che hanno prorogato sino al 31.07.2021 lo stato di emergenza connesso all’epidemia da CoViD-19, determinata dalla diffusione del virus denominato Sars-CoV-2;

VISTO l’art. 1 del Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza connesso all’epidemia da CoViD-19;

VISTI le disposizioni di legge, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia emanati per far fronte alla predetta emergenza, da intendersi qui integralmente richiamati;

RILEVATO come con i citati provvedimenti siano state stabilite misure restrittive alla circolazione delle persone ed allo svolgimento delle attività economiche ai fini del contenimento del contagio da Sars-CoV-2;

CONSIDERATO che le anzidette stringenti restrizioni hanno determinato, in via diretta od indiretta, per le attività economiche, una limitazione, anche di fatto, nello svolgimento dell’attività stessa, con conseguenti ricadute a livello economico;

VISTO l’art. 16, comma 6, del Regolamento per l’applicazione della TARI, a mente del quale “*in caso di calamità, emergenze od eventi eccezionali ed imprevedibili che interessino in tutto od in parte il territorio comunale, la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire temporanee esenzioni o riduzioni a favore di una o più categorie di contribuenti*”;

RILEVATO come talune tipologie di attività sino state direttamente interessate da penetranti restrizioni (vedasi, ad esempio, le attività connesse alla somministrazione di alimenti e bevande), mentre altre abbiano risentito comunque delle limitazioni imposte alla libera circolazione delle persone, sicché appare necessario articolare le riduzioni in modo da tener conto, per quanto possibile, dell’entità degli effetti sofferti da ciascuna categoria;

CONSIDERATO come il limitato svolgimento delle attività abbia avuto come riflesso una minore produzione di rifiuti e, di conseguenza, una minor fruizione del servizio di raccolta;

VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, che, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, ha istituito presso il Ministero dell’interno un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione

della Tari, in favore delle predette categorie economiche;

ATTESO che con decreto del Ministro dell'interno del 24 giugno 2021, adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legge n. 73/2021, si è proceduto alla ripartizione tra i comuni del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, attribuendosi al Comune di Manerba del Garda l'importo di euro 121.570,69;

RILEVATO, inoltre, come il comma 3 del citato art. 6 del decreto legge n. 73/2021 preveda espressamente che *“i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021”* e che, tra le “risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate” rientra quota del fondo di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'anzidetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59033 del 1° aprile 2021, le risorse assegnate al Comune di Manerba del Garda nell'anno 2020 e non utilizzate risultano ammontare ad euro 180.374,11;

RITENUTO che in applicazione dell'art. 16, comma 6, del Regolamento TARI, debba essere riconosciuta, anche per ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e di efficienza dell'azione amministrativa:

- a) una riduzione del 33,33% della parte fissa e del 66,67% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche riconducibili alle categorie: 7 (*Alberghi con ristorante*), 8 (*Alberghi senza ristorante. Case-vacanze e strutture simili, pensioni, bed & breakfast a carattere imprenditoriale*), 17 (*Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. Lavasecco*), 22 (*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. Agriturismo con somministrazione*), 23 (*Mense, birrerie, amburgherie*), 24 (*Bar, caffè, pasticceria*), e 30 (*Discoteche, night club. Sala gioco medie dimensioni*), di cui all'allegato 1 al vigente Regolamento Tari;
- b) una riduzione del 12,50% della parte fissa e del 25,00% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche riconducibili alle categorie: 9 (*Case di cura e riposo*), 10 (*Ospedali. Cliniche, ambulatori medici*), 11 (*Uffici, agenzie*), 12 (*Banche ed istituti di credito, studi professionali*), 14 (*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*), 16 (*Banchi di mercato beni durevoli*), 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*), 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*), 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*) e 28 (*Ipermercati di generi misti*), 29 (*Banchi di mercato generi alimentari*), 31 (*Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo similare*);
- c) una riduzione del 22,50% della parte fissa e del 45,00% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche riconducibili alle restanti categorie elencate nell'allegato 1 al vigente Regolamento Tari;

PROPONE

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. DI DISPORRE, in applicazione dell'art. 16, comma 6, del Regolamento TARI, in relazione all'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia CoViD-19, che sia applicata una riduzione:
 - a) del 33,33% della parte fissa e del 66,67% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche riconducibili alle seguenti categorie di cui all'allegato 1 al vigente Regolamento Tari:

- 7 (*Alberghi con ristorante*);
 - 8 (*Alberghi senza ristorante. Case-vacanze e strutture simili, pensioni, bed & breakfast a carattere imprenditoriale*);
 - 17 (*Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. Lavasecco*);
 - 22 (*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. Agriturismo con somministrazione*);
 - 23 (*Mense, birrerie, amburgherie*);
 - 24 (*Bar, caffè, pasticceria*);
 - 30 (*Discoteche, night club. Sala gioco medie dimensioni*);
- b) del 12,50% della parte fissa e del 25,00% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche riconducibili alle seguenti categorie di cui all'allegato 1 al vigente Regolamento Tari:
- 9 (*Case di cura e riposo*);
 - 10 (*Ospedali. Cliniche, ambulatori medici*);
 - 11 (*Uffici, agenzie*);
 - 12 (*Banche ed istituti di credito, studi professionali*);
 - 14 (*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*);
 - 16 (*Banchi di mercato beni durevoli*);
 - 25 (*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*);
 - 26 (*Plurilicenze alimentari e/o miste*);
 - 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*);
 - 28 (*Ipermercati di generi misti*);
 - 29 (*Banchi di mercato generi alimentari*);
 - 31 (*Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo similare*);
- c) del 22,50% della parte fissa e del 45,00% della parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche riconducibili alle restanti categorie elencate nell'allegato 1 al vigente Regolamento Tari, ovvero:
- 1 (*Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*);
 - 2 (*Cinematografi e teatri. Luoghi di svago*);
 - 3 (*Autorimesse e magazzini senza alcuna rivendita diretta. Vendita all'ingrosso*);
 - 4 (*Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi. Impianti lavaggio*);
 - 5 (*Stabilimenti balneari*);
 - 6 (*Esposizioni, autosaloni*);
 - 13 (*Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli*);
 - 15 (*Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato*);
 - 18 (*Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista*);
 - 19 (*Carrozzeria, autofficina, elettrauto. Gommista*);
 - 20 (*Attività industriali con capannoni di produzione*);
 - 21 (*Attività artigianali di produzione beni specifici. Cantine sociali e locali di produzione agricola*);
 - 32 (*Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico*);
 - 33 (*Aree adibite a porto. Superfici di ormeggio dei natanti*);

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
FLAVIANO MATTIOTTI

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
